

## La collazione presuppone l'esistenza di un *relictum* di non modico valore

di LUCA COLLURA

Con l'ordinanza in commento la Suprema Corte torna a pronunciarsi sulla necessaria presenza di un *relictum* da dividere ai fini dell'operatività dell'istituto della collazione, aderendo apertamente alla tesi, ad oggi prevalente, per cui l'istituto *de quo* non potrebbe esplicare i suoi effetti in assenza di un *relictum* da dividere che non sia di modico valore.

Il caso sottoposto al vaglio del Collegio trae origine dall'atto di citazione con cui Tizia conveniva in giudizio Caia, Mevia, Sempronia e Mevietto, figlio di Mevia, deducendo l'esistenza di una complessa vicenda successoria – che non è qui necessario ripercorrere – ad esito della quale la medesima aveva accettato con beneficio d'inventario l'eredità del *de cuius* nonché il fatto che l'ereditando, con alcune donazioni disposte in vita, aveva leso la sua quota di legittima; indi chiedeva al Tribunale di Venezia, previo accertamento della qualità di eredi di Mevia e Mevietto, che venisse determinata la quota di spettanza di ciascun coerede e, ove necessario, disposta la riduzione delle donazioni necessaria a reintegrare la sua quota di riserva.

Si costituivano tutti i convenuti. In particolare Mevietto, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna di tutte le altre convenute alla collazione degli immobili ricevuti dal *de cuius* per donazione.

Nel corso del giudizio Tizia rinunciava alla sua domanda.

Quanto alla domanda riconvenzionale, invece, il Tribunale della Serenissima la dichiarava inammissibile.

Contro detta sentenza proponeva appello Mevietto; la Corte d'Appello di Venezia, però, rigettava l'appello, motivando che la domanda di collazione poteva trovare accoglimento soltanto nel caso in cui, all'apertura della successione, vi fosse già un *relictum* da dividere, nel quale i beni collazionati andrebbero eventualmente a confluire, mentre nel caso di specie tale circostanza non ricorreva, avendo il *de cuius* esaurito in vita le sue sostanze per il tramite di donazioni. In un caso del genere, secondo il giudice del gravame, l'unico rimedio esperibile era l'azione di riduzione, che l'appellante non aveva esperito.

Mevietto ricorreva quindi per cassazione eccependo che la collazione opera automaticamente all'apertura della successione e che, quindi, la Corte d'Appello non aveva fatto corretta applicazione delle norme di diritto.

Secondo la Cassazione, però, il motivo è inammissibile.

Si legge nel *decisum* degli ermellini che il giudice di secondo grado aveva correttamente governato la materia ed applicato il principio – a suo avviso condivisibile – per cui la collazione non può operare in assenza di *relictum* in quanto essa, presupponendo l'esistenza di una comunione da dividere, non ha ragion d'essere nel caso in cui non esista una comunione ereditaria per avere il defunto, come nel caso di specie, esaurito completamente le sue sostanze attraverso donazioni disposte in vita, salvo che l'interessato esperisca vittoriosamente azione di riduzione così determinando il reingresso di alcuni beni nell'asse ereditario e quindi il sorgere di una comunione ereditaria<sup>1</sup>. Inoltre, perché operi la collazione, non sarebbe sufficiente che esista un *relictum* di modico valore<sup>2</sup>.

Ad opinione di chi scrive, il principio cui la Suprema Corte ha inteso dare continuità meriterebbe di essere revisionato, in quanto potenzialmente lesivo di interessi superindividuali che il legislatore ha inteso tutelare indipendentemente da quanto il testatore abbia potuto disporre in vita.

Nello specifico valga osservare quanto segue.

Il *conditor legis* del 1942 ha dimostrato di ritenere di fondamentale importanza che, all'apertura di una certa successione, alcuni soggetti particolarmente vicini al defunto conseguano, a preferenza di altri, i beni di cui il *de cuius* era titolare in vita; inoltre si desume dal vigente Codice civile che il legislatore ha inteso assicurare a questi soggetti una situazione di sostanziale parità nel trattamento patrimoniale loro spettante all'esito dell'apertura della successione, disponendo che i beni da questi eventualmente ricevuti a titolo di liberalità dal *de cuius* quando era in vita vengano rimessi in comune tra loro per poi procedere ad una corretta divisione. Il riferimento deve ritenersi senz'altro alle disposizioni sulla successione dei legittimari, alla previsione dell'azione di riduzione

---

<sup>1</sup> In questo senso anche: Cass. civ., 5 marzo 1970, n. 543; Cass. civ., 14 giugno 2013, n. 15026; Cass. civ., 30 maggio 2017, n. 13660; Cass. civ., 9 ottobre 2017, n. 23539.

<sup>2</sup> Così già Cass. civ., 25 novembre 1975, n. 3935.

avverso le disposizioni testamentarie e/o le donazioni lesive della legittima e, da ultimo, all'istituto della collazione.

Se con le prime e la seconda il legislatore ha inteso tutelare i legittimari principalmente avverso disposizioni dell'ereditando che, beneficiando soggetti estranei alla cerchia dei suoi più stretti congiunti (cioè il coniuge ed i figli e loro discendenti), ledessero i diritti loro riservati, con l'istituto della collazione si è invece inteso assicurare una sostanziale parità di trattamento tra (quest)i coeredi sul duplice presupposto che le donazioni che il defunto abbia eventualmente disposto in vita in loro favore costituiscano una sorta di anticipo sulla futura successione<sup>3</sup> e che tra i medesimi non esistano motivi di litigio in relazione alle stesse.

Mentre l'azione di riduzione, insomma, è volta a porre rimedio per lo più a casi di lesione "patologica" dei diritti dei legittimari, la collazione – essendo limitata ai coeredi che siano coniuge o figli (e loro discendenti) del *de cuius* – sembra finalizzata a risolvere casi di lesione "fisiologica", cioè di lesioni che, benché momentaneamente esistenti, sono volte a venire meno in via amichevole al momento dell'apertura della successione, presupponendo che soggetti così vicini all'ereditando, a loro volta l'un l'altro legati da stretti rapporti di parentela, non intendano "farsi la guerra" per ragioni puramente economiche e concordino anzi sul fatto che sia giusto che beneficino tutti dello stesso trattamento.

Tale ultima circostanza pare confermata dalla previsione dell'art. 737 c.c., il quale, al comma 1°, impone l'obbligo di collazione su tutti i soggetti anzidetti salvo che il defunto non li abbia espressamente dispensati, con ciò dimostrando di volere che uno di loro goda in ultima istanza di un trattamento privilegiato rispetto a quello degli altri.

La finalità della collazione, dunque, sembra essere non tanto quella di rimpolpare l'asse ereditario da dividere tra i coeredi al tempo dell'apertura della successione ma di assicurare che alcuni particolari coeredi godano tutti dello stesso trattamento a prescindere da eventuali lesioni di legittima. *Rebus sic stantibus* pare allora contrario alla *ratio* dell'istituto di cui agli artt. 737 ss. c.c. l'orientamento da ultimo fatto proprio dalla Suprema Corte per cui l'assenza di un *relictum* conseguente alla disposizione da parte del *de cuius* di tutte le

---

<sup>3</sup> Cfr. Cass. civ., 25 settembre 2018, n. 22721.

sue sostanze quando era in vita precluda in via automatica l'operare della collazione ed obblighi ad esperire l'azione di riduzione.

Con le disposizioni sulla collazione il legislatore ha – ad avviso di chi scrive – inteso far sì che, in presenza di disposizioni liberali da parte del *de cuius* in favore dei soggetti di cui all'art. 737 c.c. mentre era in vita, non sia necessario, per assicurare ai medesimi un trattamento uguale per tutti, il ricorso a strumenti “aggressivi” come l'azione di riduzione, in quanto i predetti, all'apertura della successione, si ritroveranno *ipso iure* obbligati a restituire alla massa ereditaria quanto ricevuto in vita dal *de cuius* e a dividerlo con gli altri in maniera equa ed al di fuori di un contesto giudiziario, tipico dell'azione di riduzione<sup>4</sup>. Ritenere che la collazione non operi in assenza di *relictum* (di non modico valore) da dividere in seguito della formazione della comunione ereditaria significa, in buona sostanza, frustrare le finalità stesse dell'istituto, cioè garantire la parità di trattamento tra determinati coeredi, in quanto, al ricorrere di tale circostanza, laddove uno di essi sia stato beneficiario anche della disponibile senza dispensa da collazione non solo si costringerebbero gli altri ad agire in riduzione per recuperare il valore di detta attribuzione ma *de facto* si impedirebbe loro anche di recuperarlo, atteso che non sarebbe riducibile un'attribuzione fatta dal *de cuius* sulla disponibile che non superi il limite della quota medesima<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> Ciò, naturalmente, non significa che l'azione di riduzione sia esperibile anche nei confronti dei soggetti di cui all'art. 737 c.c. La medesima, ad esempio, potrebbe essere la sola strada percorribile per il caso ch'essi rinunzino all'eredità, così sottraendosi *ex lege* agli obblighi collativi. Inoltre, come di recente ammesso proprio dalla Suprema Corte (Cass. civ., 10 ottobre 2020, n. 28196, in questa *Rivista*, 17 dicembre 2020, con mia nota, *Concorso tra azione di riduzione e collazione in caso di donazione lesiva della legittima*), è sempre possibile per il legittimario leso l'esperimento dell'azione di riduzione in aggiunta e preliminarmente alla richiesta di adempimento degli obblighi collativi, in quanto, così facendo, egli si accerta di far rientrare nella massa ereditaria i beni in natura, beni che il coerede obbligato alla collazione potrebbe invece trattenere dichiarando di voler conferire per imputazione.

<sup>5</sup> A titolo di esempio si supponga che Tizio muoia lasciando la moglie Tizia e due figli, Primo e Secondo, e che tutti questi accettino l'eredità. Il defunto non lascia debiti né alcun bene, in quanto aveva già disposto in vita di tutte le sue sostanze in favore dei predetti soggetti, donando alla moglie e al figlio Primo un immobile ciascuno, entrambi del valore di 75, e al figlio Secondo un altro immobile del valore di 150. A seguito della riunione fittizia di cui all'art. 556 c.c., quindi, il valore delle sostanze ereditarie è di 300 e tuttavia il *relictum* è pari a 0 (zero): se, ai sensi dell'art. 581 c.c., la moglie e i due figli del *de cuius* avranno diritto ad una quota ereditaria pari a 1/3 ciascuno, le loro quote di legittima, *ex art.* 542, comma 2, c.c., saranno rispettivamente di 1/4 per il coniuge superstite e di 1/2 per i figli (complessivamente intesi; nella specie 1/4 ciascuno), quindi di 75 cadauno, mentre 75 sarà la disponibile. Ciò significa che ciascuno degli eredi ha avuto esattamente quanto gli sarebbe spettato applicando le disposizioni di legge ma ciononostante è evidente che Secondo ha avuto più degli altri. Applicando il principio cui aderisce la Suprema Corte, non essendovi un *relictum* da dividere non opererà la collazione, né

A prescindere dall'esistenza di un *relictum* sul quale si venga a formare la comunione ereditaria, quindi, è opinione dello scrivente che la collazione debba comunque trovare operatività. In tale ultimo caso, infatti, sarebbero proprio le operazioni collative a dar vita ad una massa comune da dividere ed esse riuscirebbero ad assicurare a tutti i coeredi la parità di trattamento alla quale mirava il legislatore con l'imposizione dell'obbligo di cui all'art. 737 c.c.<sup>6</sup>, volto a far ottenere ai soggetti menzionati nel suindicato articolo non il *quantum* necessario a reintegrarne la quota di legittima ma una parte di tutti i beni ereditari, anche di quelli di cui il defunto abbia disposto sulla disponibile, salva la presenza di una espressa dispensa da collazione<sup>7</sup>.

Da ultimo, valga pure osservare come l'orientamento del giudice di legittimità paia scontrarsi finanche con la lettera della legge. Alla presenza di un *relictum*, infatti, l'art. 737 c.c. non fa riferimento ed anzi, dopo aver indicato chi siano i soggetti obbligati alla collazione, precisa che questa si sostanzia per loro nell'obbligo di conferire quanto ricevuto per donazione dal defunto direttamente «ai coeredi» e non alla massa ereditaria.

---

Tizia e Primo potranno agire in riduzione nei confronti di Secondo, in quanto il valore di cui quest'ultimo ha beneficiato sulla disponibile, *i.e.* 75, è esattamente pari a quello di cui l'ereditando poteva disporre. Così facendo, quindi, si è impedito che l'istituto della collazione possa raggiungere il risultato per cui era stato pensato dal legislatore.

<sup>6</sup> Riprendendo per comodità l'esempio di cui alla nota precedente, l'operare della collazione permetterebbe il ritorno nell'asse ereditario dell'immobile donato a Secondo sulla disponibile – senza dispensa da imputazione – e la sua conseguente divisione in parti uguali tra tutti e tre i coeredi (25 ciascuno) oppure l'imputazione da parte di Secondo del valore dell'immobile alla propria quota col conseguente obbligo di pagare dei conguagli agli altri due coeredi, così comunque addivenendo ad una situazione di sostanziale parità nel trattamento economico da essi conseguito ad esito della successione.

<sup>7</sup> In tale ultimo senso *apertis verbis* Cass. civ., 10 ottobre 2020, n. 28196, cit.